Sentenza n. 22473/2014 pubbl. il 12/11/2014
RG n. 10655/2012
Repert. n. 20796/2014 del 12/11/2014
Registrato il: 27/02/2015 n.9195/2015 importo 200,00

N. R.G. 10655/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XII CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Silvia Antonioni

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10655 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012

TRA

L[redacted] V[redacted] M[redacted] H[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

L[redacted] ASSICURAZIONI s.p.a in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

OGGETTO: assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.6.2014 i difensori delle parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato L[redacted] V[redacted] M[redacted] H[redacted], premesso di aver subito, in data 12-13 giugno 2009, il furto totale della vettura di sua proprietà HONDA CR-V 2.0 I-VTEC 16V ELEGANCE tg. [redacted] assicurata, anche per detto evento, con la compagnia di assicurazioni L[redacted] S.p.a. - polizza n. [redacted] - per la somma di € 28.800,00 con lo scoperto del 20% e con effetto dal 20 giugno 2008, ha convenuto avanti il Tribunale di Roma la società assicuratrice medesima per ivi sentirla condannare, previo accertamento del suo inadempimento contrattuale, ad integrare l'indennizzo corrispondente all'importo di € 7.520,00.

L'attore ha, infatti, lamentato che a seguito del furto della vettura la compagnia assicuratrice ha versato un assegno, trattenuto a titolo di acconto sul maggior avere, dell'importo di € 15.520,00, in luogo di un assegno che avrebbe, invece, dovuto recare la somma di € 23.040,00 (ottenuta decurtando il 20% dal capitale assicurato pari a € 28.800,00) costringendolo, pertanto, ad agire in giudizio per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto, asseritamente, di propria spettanza.

All'udienza del 4.10.2012 si costituiva in giudizio la L[redacted] Ass.ni s.p.a la quale resisteva alle avverse pretese chiedendone il rigetto in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

In particolare, la convenuta sosteneva che il valore dell'autovettura, al momento del furto, fosse pari ad € 19.400,00, cosicché la cifra già corrisposta all'attore dalla stessa compagnia assicurativa corrispondeva esattamente al valore del veicolo decurtato del 20%.

La convenuta sottolineava, altresì, che l'attore, nella fase anteriore al giudizio, aveva erroneamente dichiarato come modello rubato una Honda CR-V-2.0 VTEC ADVANCE, di valore notevolmente superiore a quello del veicolo di proprietà del [redacted], consistente, invece, in una Honda CR-V-2.0 VTEC ELEGANCE.

La causa veniva istruita documentalmente; all'udienza del 19.06.2014 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.

Errato e privo di fondamento è, anzitutto, il presupposto da cui l'attore prende l'avvio per sostenere le proprie pretese, ossia che il valore commerciale del veicolo debba essere determinato in ragione del massimale assicurato e dichiarato, nel caso in questione, dallo stesso proprietario della vettura e titolare del contratto assicurativo.

La difesa attorea, erroneamente, invoca il paragrafo delle condizioni di assicurazione 5.5 nel quale si prevede che "*l'indennizzo verrà valutato in base al valore indicato nella scheda contrattuale*". In realtà da una attenta lettura del contratto assicurativo emergono due distinte ipotesi di calcolo di

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

indennizzo, a seconda che sul contratto stesso venga espressamente richiamata la condizione particolare "*valore del veicolo rilevato da Quattroruote/Tuttomoto*", ovvero che il valore del veicolo assicurato sia indicato dal contraente.

Ebbene, la clausola invocata dall'attore nei propri scritti difensivi, in base alla quale l'importo dell'indennizzo sarebbe ancorato a quanto previsto e dichiarato nella scheda contrattuale, opera solo nel caso in cui il valore del veicolo sia stato determinato secondo la prima ipotesi, ossia ancorandolo alla valutazione operata da Quattroruote/Tuttomoto: in tal caso l'indennizzo sarà pari al valore di acquisto del veicolo assicurato, se il furto avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione; sarà determinato tenendo conto delle valutazioni pubblicate sulle richiamate riviste, qualora il furto avvenga dopo sei mesi dalla prima immatricolazione e fino al primo adeguamento; infine sarà liquidato - come richiamato, erroneamente dall'attore - in base al valore indicato sulla scheda contrattuale, in tutti gli altri casi in cui il furto avvenga al di fuori dei periodi temporali specificatamente e precedentemente individuati (ossia a partire dal primo adeguamento in poi).

Il caso che è oggi oggetto di giudizio - in cui incontestatamente il valore del mezzo è stato dichiarato dal contraente - è, invece, disciplinato nel successivo punto previsto nello stesso paragrafo 5.5, secondo il quale: "*qualora il valore del veicolo assicurato sia indicato dal Contraente, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore commerciale del veicolo assicurato stesso al momento del sinistro*".

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

Per cui è evidente che, nel caso in questione, il *quantum* dell'indennizzo deve essere ancorato non a quanto dichiarato dal contraente nel contratto assicurativo, bensì al valore commerciale del veicolo da determinarsi, peraltro, al momento in cui avviene il furto.

Peraltro, dalla lettura dei documenti prodotti dall'attore con la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6 - e, in particolare, dalla lettura della proposta di acquisto della vettura del 27.05.2008 dell'Honda Petrick di Amburgo e della relativa fattura - non si comprende il motivo per cui una vettura il cui prezzo finale, al netto dello sconto effettuato dal rivenditore, è stato determinato nell'importo di € 21.909,75, sia stata poi assicurata, il mese successivo, per € 28.800,00.

Tale ultima considerazione mette in evidenza, al contrario, la congruità e fondatezza dell'importo dell'indennizzo effettuata dalla compagnia assicuratrice sulla base del listino della rivista Eurotax prodotto agli atti (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta).

Peraltro, l'attore solo nelle memorie conclusionali ha irritualmente contestato per la prima volta la valutazione del veicolo effettuata dalla convenuta e la perizia dalla stessa depositata con la comparsa di costituzione e risposta.

La condizione contrattuale che ci interessa nel caso in questione prevede, infatti, che il valore di indennizzo debba essere determinato facendo riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del furto, senza specificare che per tale stima - nel caso, come quello di specie, in cui il valore del veicolo sia stato determinato autonomamente dal contraente - debba

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

necessariamente essere utilizzata la valutazione operata dalla rivista Quattroruote.

Di nessun valore appaiono, inoltre, i documenti prodotti dall'attore relativi al sito motornet.it e al sito Quattroruote: nel primo caso manca sia l'anno di immatricolazione del veicolo considerato nel documento prodotto, sia l'anno in cui viene effettuata la stima; nel secondo caso, oltre a trattarsi non della stima effettuata dalla rivista Quattroruote, bensì di una proposta di vendita, pertanto maggiorata del guadagno sperato del rivenditore, è errato anche il riferimento all'autovettura, trattandosi del modello HONDA CR-V 2.0 I-VTEC 16V ADVANCE, anziché del modello HONDA CR-V 2.0 I-VTEC 16V ELEGANCE.

Nulla è, altresì, dovuto a titolo di indennizzo per gli *optional* e gli accessori di cui la vettura era equipaggiata, potendo gli stessi essere oggetto di rimborso solo se dichiarati nel contratto come valore addizionale, circostanza questa non sussistente nel caso in questione.

La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, non sussistendo i presupposti per la condanna dell'attore ex art. 96, III comma, c.p.c..

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) rigetta la domanda;

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725

2) condanna L[redacted] V[redacted] M[redacted] H[redacted] alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della L[redacted] Ass.ni S.p.a. liquidate in complessivi € 2.400,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Roma, 6.11.2014

il Giudice

Silvia Antonioni

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Simona Di Paolo

Il Giudice

Silvia Antonioni

Firmato Da: ANTONIONI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1725